

ATTO DI CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO
OMISSIS

stipulato

- 1) Il Comune di Trento, come sopra rappresentato, rilascia alla società Cavit S.C. la concessione per l'occupazione permanente di suolo pubblico in via del Ponte, sulla p.f. 1151, C.C. Ravina di proprietà del Comune di Trento (bene demaniale/patrimonio indisponibile) con un tunnel sopraelevato a servizio delle pp.ed. 180 e 705, interessante una superficie complessiva pari a mq. 30, come da documentazione allegata.
- 2) Le parti si danno reciprocamente atto che con la presente concessione si intende regolarizzare l'occupazione permanente di suolo pubblico di cui al presente atto, con decorrenza dal 01.01.2022 fino alla data della sottoscrizione del medesimo. Le parti stabiliscono altresì che la presente concessione decorre dalla data di sottoscrizione del presente atto fino al 31.12.2027.
- 3) Il rinnovo della concessione, alla scadenza, potrà essere rilasciato solo se conforme alla norma al momento vigente. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 60 giorni prima della scadenza annuale, così come previsto dall'art. 48 comma 2 del vigente "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale" (di seguito "Regolamento") approvato con deliberazione del Consiglio comunale 14.04.2021, n. 42 e ss.mm.ii.
- 4) La concessione è altresì subordinata all'osservanza delle norme per la tutela della strada e per la circolazione.
- 5) In caso di lavori di modifica, integrazione o di sostituzione del manufatto esistente, dovrà essere preventivamente presentato un idoneo progetto che sarà sottoposto all'approvazione di tutti i Servizi tecnici comunali competenti, fatte salve le altre autorizzazioni necessarie.
- 6) Il Comune, come previsto dal combinato disposto di cui all'art. 45, comma 1, del Regolamento, può revocare, sospendere o modificare, con atto motivato, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione, ovvero può imporre nuove condizioni per sopravvenute variazioni del contesto ambientale o qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione. Costituisce inoltre motivo di revoca il mancato pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (di seguito

"canone") annuo nel periodo di sospensione, come previsto dall'art. 45, comma 2, del Regolamento.

- 7) In caso di revoca, rinuncia o scadenza della concessione, il suolo pubblico dovrà essere ripristinato a regola d'arte, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla revoca, dalla rinuncia o dalla scadenza, a spese esclusive del Concessionario.

La rinuncia alla concessione dovrà essere comunicata mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata, indirizzata al Comune, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni dalla scadenza annuale. La rinuncia anticipata esonera il Concessionario dal pagamento del canone dovuto per l'anno successivo qualora venga rispettato il sopra indicato termine di presentazione dell'istanza di rinuncia.

Dovrà essere corrisposto l'eventuale rateo di canone fino ad avvenuta riconsegna dell'area.

- 8) E' fatto obbligo al Concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione, concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare e le disposizioni contenute nell'art. 43 (Obblighi del concessionario) e nell'art. 44 (Decadenza ed estinzione della concessione) del Regolamento.

- 9) Il Concessionario si impegna ed obbliga a mantenere in efficienza le aree a propria cura e spese; la concessione viene rilasciata a tutto rischio e pericolo del Concessionario e pertanto l'Amministrazione comunale non è responsabile né verso il Concessionario stesso, né verso i terzi, per qualunque danno o molestia possa derivare a chicchessia a causa dell'occupazione di cui trattasi.

- 10) In caso di revoca o di rinuncia della concessione, non ottemperando il Concessionario all'ordine di riconsegna dell'area libera da manufatti nel termine prefisso, l'Amministrazione comunale può disporre direttamente del suolo occupato per provvedere alla rimozione degli stessi, restando il Concessionario obbligato a rifondere ogni danno e spesa.

- 11) Il Concessionario prende atto ad ogni effetto che sino alla formalizzazione della conclusione della presente concessione ovvero, nel caso di domanda di voltura, sino alla determinazione che approva la voltura stessa, egli stesso rimarrà il soggetto a carico del quale permarranno gli obblighi derivanti dal rapporto di cui alla presente concessione.

- 12) Per poter attivare la procedura di subentro alla concessione, il Concessionario dovrà fornire tempestiva comunicazione al Comune di Trento.

- 13) Il Concessionario dovrà corrispondere al Comune il canone annuo, calcolato sulla base delle tariffe vigenti, da versarsi in un'unica soluzione entro il 31 marzo di ogni anno o, in

alternativa, per importi superiori a euro 1.500,00 riferiti alla singola concessione, in quattro rate trimestrali di eguale importo (al netto degli arrotondamenti), aventi scadenza al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre, così come previsto dall'art. 53, comma 3, del vigente Regolamento.

In caso di omesso, parziale o tardivo pagamento del canone alle scadenze stabilite, sono applicati gli interessi e le sanzioni nella misura e secondo le modalità previste dall'art. 56, commi 3 e 4 del Regolamento.

Per l'anno 2022 il canone dovuto ammonta a euro 855,00 e, come previsto dall'art. 53, comma 1, del Regolamento, è già stato corrisposto.

Per l'anno 2023 il canone dovuto ammonta a euro 901,20 e, come previsto dall'art. 53, comma 1, del Regolamento, è già stato corrisposto.

In caso di revoca o di rinuncia della concessione, non ottemperando il Concessionario all'ordine di rimozione delle opere nel termine fissato, l'Amministrazione comunale può disporre direttamente del suolo occupato per provvedere alla demolizione delle opere ed al ripristino del suolo, restando il Concessionario obbligato a rifondere ogni danno e spesa.

- 14) L'area deve essere sempre mantenuta pulita e ordinata.
- 15) Per quanto non previsto si rimanda al vigente Regolamento. Pertanto la presente concessione può essere modificata o revocata, in virtù della modificazione dei Regolamenti citati.
- 16) Tutte le spese per ed in causa del presente atto sono a carico del Concessionario.
- 17) Il presente atto è soggetto a registrazione

Letto, accettato e sottoscritto.



COMUNE DI TRENTO

C_1378_PBS0130310462_24/11/2021 - Allegato U tente 1 (A.01)
C_1378_PBS01303008935_18/01/2016 - Allegato U tente 1 (A.01)

CAVIT SC


TUNNEL SOPRAELEVATO

Scala 1:1550



Via del Ponte - Google Maps






stralcio con proiezione sulla strada dell'ingombro aereo


scala 1:100

LEGENDA :




Proiezione sulla strada dell'ingombro aereo
superficie occupata permanentemente

= m² 30.00 ~



2



sezione a-a

scala 1:50

--- LIMITE DI PROPRIETA'

p.ed.255
(Altra Proprietà)

CABINA ENEL
ESISTENTE

PROPRIETA' CAVIT S.C.

362

578

